

**ACCORDO PER LA DISCIPLINA SPERIMENTALE DI CONCILIAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA ADERENTI ALLA F.I.S.M. DEL VENETO.**

L'anno 2011, il giorno diciasette del mese novembre, in Padova si sono riuniti:

La F.I.S.M. (Federazione Italia Scuole Materne) del Veneto nella persona del Presidente Regionale UGO LESSIO, assistito da ADRIANO PIOVESAN, referente regionale gestionale

E le seguenti Organizzazioni Sindacali Regionali:

- CISL SCUOLA Veneto, nelle persone dei sigg. Nereo Marcon e Paolo Nalesso;
- FLC CGIL Veneto, nelle persone dei sigg. Silvano Olivotto, Salvatore Mazza e Franco Pilla;
- UIL SCUOLA Veneto, nella persona del sig. Roberto Checcacci
- SNALS CONFSAL Veneto, nella persona della sig.a Elisabetta Capotosto;

**Si premette.**

La F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) del Veneto e le OO.SS. Regionali del Veneto FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL, firmatarie del CCNL, stipulano il presente accordo nell'intendimento di favorire, in un clima di positive relazioni sindacali, i rapporti tra enti gestori delle scuole aderenti alla FISM e i lavoratori delle medesime nei casi di insorgenza di contenziosi in materia di applicazione di istituti contrattuali. Le parti ritengono infatti che la forma di autotutela che si vuole porre in essere con il presente accordo eviti il ricorso generalizzato all'autorità giudiziaria e consenta, laddove possibile, una giusta soluzione di criticità che tenda a mantenere un clima lavorativo positivo e motivato. Si tratta di favorire e valorizzare l'originale patrimonio di professionalità e di competenza del settore.

Ciò premesso, le parti

**CONVENGONO:**

1 - Le procedure di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro del personale cui è applicato il CCNL FISM/OO.SS., in ossequio alle norme civilistiche in vigore in particolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 412 ter c.p.c. e art. 2113 co.4 c.c. così come modificati dalla Legge 183 del 4.11.2010, possono avvenire sulla base di quanto previsto dal presente accordo.

2 - Presso le FISM Provinciali del Veneto viene istituito un "Ufficio Provinciale di Conciliazione" (U.P.C.) costituito da:

- due rappresentanti della FISM Provinciale, di cui uno con la funzione di Presidente;
- due rappresentanti delle OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo.

Le funzioni di segreteria dell'Ufficio sono svolte da personale della FISM secondo le modalità che concorderanno le parti che stipulano il presente accordo.

Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including the representatives of FISM and the regional unions (CISL, FLC CGIL, UIL, SNALS CONFSAL).

I componenti dell'UPC sono nominati con atto formale da ciascuna delle parti caso per caso. La loro funzione è gratuita. La costituzione dell'U.P.C. è facoltativa.

3 - La richiesta del tentativo di conciliazione sottoscritta dalla parte interessata deve essere depositata ovvero spedita a mezzo raccomandata A.R. all'U.P.C. di competenza entro il termine di **quindici giorni** dalla notifica o dalla formale comunicazione dell'atto che si ritiene lesivo dei propri diritti. Nel medesimo termine copia della richiesta deve essere depositata ovvero spedita a mezzo raccomandata A.R. alla controparte a cura dell'istante.

4 - L'U.P.C. può, a richiesta delle parti, svolgere attività di consulenza e di parere per la prevenzione all'istaurarsi del contenzioso, con le medesime procedure previste per il tentativo di conciliazione.

5 - La richiesta di tentativo di conciliazione deve indicare:

- le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
- l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
- l'eventuale delega ad altro soggetto al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

6 - I tempi inderogabili della procedura conciliativa sono i seguenti:

- entro **dieci giorni** dal ricevimento della richiesta, l'U.P.C. compie un primo esame sommario degli atti. L'UPC, qualora lo ritenga utile e/o necessario, può richiedere alle parti ulteriore documentazione di valutazione da presentare entro i successivi **cinque** giorni;
- entro **quindici** giorni dalla presentazione della richiesta le parti possono comunque produrre ulteriori osservazioni e memorie scritte;
- entro i successivi **dieci giorni** l'UPC provvede a convocare le parti interessate per l'esperimento del tentativo di conciliazione. Innanzi all'UPC le parti potranno farsi assistere da un rappresentante all'uopo nominato, con espresso potere di conciliare e transigere;
- il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di **cinque giorni** dalla data di convocazione delle parti.

Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto apposito processo verbale, sottoscritto dalle parti, dai loro eventuali rappresentanti e dai componenti dell'UPC. La sottoscrizione del verbale costituisce per le parti formale chiusura della vertenza e rinuncia di riproposizione della stessa in qualsiasi altra sede.

In caso di mancato accordo tra le parti l'UPC stilerà un verbale di mancata conciliazione che mette a disposizione delle parti per quanto di loro esigenza.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are approximately six distinct marks, including a large stylized signature, a smaller signature, a series of initials, a circular scribble, another signature, and a final signature on the far right.



7 - L'UPC, nello spirito di positività delle relazioni sindacali e di valorizzazione del patrimonio professionale può svolgere una attività di consulenza per la ricollocazione di personale che per motivi diversi, escluso il caso di provvedimenti disciplinari, è perdente posto.

8 - Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione.


Letto, approvato e sottoscritto

Padova, il 17 novembre 2011

LE OO.SS.:

- CISL SCUOLA Veneto: 
- FLC CGIL Veneto: 
- UIL SCUOLA Veneto: 
- SNALS CONFISAL Veneto: 

F.I.S.M. VENETO:

Il Presidente 

Il Referente regionale gestionale 